

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/608 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2018
che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/90/UE conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire adeguati criteri tecnici per quanto riguarda progettazione, efficienza, apposizione e uso delle etichette elettroniche.
- (2) È stata effettuata un'analisi costi-benefici ⁽²⁾ che ha valutato positivamente l'uso delle etichette elettroniche a integrazione del marchio di conformità.
- (3) Pur non richiedendo grandi investimenti, l'apposizione di etichette elettroniche all'equipaggiamento marittimo comporta vantaggi per i fabbricanti, gli armatori, gli operatori e le autorità di vigilanza del mercato.
- (4) Le specifiche di cui al presente regolamento si basano su un confronto delle tecnologie disponibili realizzato nel quadro dell'analisi costi-benefici nonché sui suggerimenti che quest'ultima contiene in merito alla struttura adeguata dei codici utilizzati per l'identificazione dell'equipaggiamento marittimo.
- (5) La raccomandazione di utilizzare i codici dati a matrice e l'identificazione a radiofrequenza («RFID») deriva dal confronto tra i supporti dati e le architetture di scambio dati attuali condotto nel quadro dell'analisi costi-benefici, secondo cui le suddette tecnologie sono quelle più adeguate.
- (6) L'analisi costi-benefici ha inoltre evidenziato che, poiché l'etichetta elettronica può contenere una quantità limitata di dati, le informazioni in essa contenute devono comprendere un collegamento alle banche dati in cui è possibile reperire informazioni più dettagliate. I codici dati a matrice e l'identificazione a radiofrequenza («RFID») specificati dal presente regolamento contengono le informazioni necessarie a tale collegamento.
- (7) È pertanto opportuno utilizzare un'identificazione unica dell'equipaggiamento marittimo, basata su una struttura dei codici standardizzata e indipendente dal tipo di etichetta elettronica. Tale identificazione dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire l'accesso diretto degli utilizzatori alle banche dati più pertinenti in materia di equipaggiamento marittimo.
- (8) Il formato di codifica delle necessarie informazioni nei supporti dati dovrebbe basarsi sulle norme ISO e prevedere anche la possibilità di inserire informazioni supplementari ad uso dei fabbricanti, in particolare perché essi dovrebbero essere in grado di incorporare nel supporto dati elementi di sicurezza aggiuntivi al fine di individuare meglio i prodotti contraffatti.
- (9) Allo scopo di essere facilmente consultabili mediante ispezione visiva, l'equipaggiamento marittimo dotato di etichette elettroniche in sostituzione del marchio di conformità dovrebbe riportare un apposito simbolo.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi («COSS»),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «etichetta elettronica», un marcatore con identificazione a radiofrequenza («RFID») o un codice dati a matrice;
- 2) «identificatore dell'applicazione», un prefisso numerico usato per definire il significato e il formato degli elementi di dati codificati.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 146.

⁽²⁾ «Possibile introduzione di un'etichetta elettronica come integrazione o sostituzione del marchio di conformità nell'equipaggiamento marittimo», bando di gara n. MOVE/D2/2015-372 V1.0 della Commissione europea, DG Mobilità e trasporti.

